



COMUNE DI MONTANO LUCINO
PROVINCIA DI COMO
Ufficio commercio – SUAP

**REGOLAMENTO PER
L'ORGANIZZAZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI
DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del



COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO
Ufficio Commercio - SUAP

INDICE

Articolo 1 -	Oggetto	3
Articolo 2 -	Definizioni.....	3
Articolo 3 -	Finalità.....	4
Articolo 4 -	Fattispecie soggette a verifica della Commissione.....	4
Articolo 5 -	Fattispecie non soggette a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza.....	5
Articolo 6 -	Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone	7
Articolo 7 -	Regime semplificato per gli spettacoli dal vivo	7
Articolo 8 -	Composizione e durata in carica.....	8
Articolo 9 -	Nomina	8
Articolo 10 -	Convocazione	9
Articolo 11 -	Riunioni	9
Articolo 12 -	Pareri e verbali delle riunioni	10
Articolo 13 -	Spese di funzionamento.....	11
Articolo 14 -	Richieste di intervento.....	11
Articolo 15 -	Allestimenti temporanei – verifica condizioni di sicurezza	12
Articolo 16 -	Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione	12
Articolo 17 -	Settore competente	12
Articolo 18 -	Entrata in vigore – disposizioni finali	13



COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO
Ufficio Commercio - SUAP

Articolo 1 - Oggetto

1. Le presenti disposizioni, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplinano l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'art. 141-bis del Regio Decreto 6 Maggio 1940, n. 635 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773" e ss.mm.ii.", come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ed integrato dalle disposizioni del D.lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 - tabella A), punto 5 "Attività di spettacolo o intrattenimento".
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nei luoghi e nei locali di pubblico spettacolo, nonché negli impianti sportivi.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per **luogo pubblico**, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura, destinata a uso pubblico;
 - b) per **luogo aperto al pubblico**, quello a cui chiunque può accedere osservando le particolari condizioni imposte da chi lo gestisce (es. accesso ad invito, rispetto orari di apertura, etc.);
 - c) per **spettacoli**, le rappresentazioni cui lo spettatore assiste in forma passiva (es. cinema, teatro, etc.);
 - d) per **trattenimenti**, le forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es. ballo);
 - e) per **manifestazioni temporanee**, gli spettacoli e trattenimenti tenuti per un arco temporale determinato e limitato in locali o aree non abitualmente destinati a tali attività;
 - f) per **allestimenti temporanei**, le strutture e impianti installati per un arco temporale determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
 - g) per **aree e locali**, l'insieme di luoghi e fabbricati, destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi ad essi annessi;
 - h) per **spettacoli viaggianti**, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni (classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4, L. 18 marzo 1968, n. 337), allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso o in parchi di divertimento;
 - i) per **Commissione (o anche solo CCV)**, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ex art. 141-bis del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 640/1935);
 - j) per **CPV**, la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ex art. 142 del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 640/1935);
 - k) per **provvedimento finale**, l'agibilità per l'esercizio del pubblico spettacolo ex artt. 68, 69 e 80, T.U.L.P.S.;
 - l) per **T.U.L.P.S.**, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
 - m) per **Regolamento d'esecuzione del TULPS**, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.;



COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO
Ufficio Commercio - SUAP

- n) per **S.C.I.A.**, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., prevista dagli art. 68 e 69 T.U.L.P.S.

Articolo 3 - Finalità

1. La CCV, a norma degli artt. 141 e 141-bis del Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940), ha la funzione di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CPV).
2. La CCV esprime i pareri di propria competenza ai sensi di legge ai fini del rilascio della licenza di agibilità ex artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.

Articolo 4 - Fattispecie soggette a verifica della Commissione

1. La verifica da parte della Commissione, salvo diverse previsioni di norme sovra ordinate, si esplica su:
 - a) teatri, teatri – tenda ((locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti), cinema e cinema-teatri (locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere) con capienza **fino a 1300 persone**;
 - b) auditori e sale convegni con capienza **fino a 5000 persone**;
 - c) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli con capienza **fino a 5000 persone**;
 - d) sale da ballo, discoteche, disco -bar, night club con capienza **fino a 5000 persone**;
 - e) circhi e altri spettacoli viaggianti con capienza **fino a 1300 persone**;
 - f) luoghi destinati a spettacoli viaggianti con capienza **fino 1300 persone**;
 - g) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza **fino a 5000 persone**;
 - h) luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di spettacoli, anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo, con capienza **fino a 5000 persone**;
 - i) circoli privati in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminato da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di strutture con evidente attività imprenditoriale, con capienza **fino a 5000 persone**;
 - j) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, con capienza **fino a 5000 persone**;
 - k) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, con capienza **fino a 5000 persone**;
 - l) impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, con capienza **fino a 5000 persone**;



COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO
Ufficio Commercio - SUAP

- m) piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto, con capienza **fino a 5000 persone**.
1. In relazione ai locali e agli impianti sopra indicati la Commissione, in particolare:
- a) esprime il parere sui progetti di nuovi locali o impianti o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
 - e) richiede e determina il servizio antincendio ai sensi della Legge n. 966/65 e D.lgs. 139/2006 art.18 nei modi previsti dal D.M. 22/02/1996 n. 261.

L'attività di cui alla sopra indicata lettera a) è un'attività di controllo preventivo (c.d. "esame progetto") e consiste nel verificare, sulla base della documentazione presentata, se il progetto di costruzione o di modifica della struttura sia stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene.

Le attività di cui alle lettere b) e c) si concretizzano in una verifica in loco (sopralluogo), da effettuare dopo l'ultimazione dei lavori, finalizzata ad accertare che la struttura sia stata realizzata o modificata in maniera conforme al progetto approvato e, più in generale, che rispetti tutte le norme tecniche vigenti.

In questa fase la Commissione esprime il proprio parere conclusivo in ordine all'idoneità del locale/impianto, fissa la capienza complessiva dello stesso e impartisce le eventuali prescrizioni di esercizio.

L'attività di cui alla lettera d) consiste in una verifica ex post presso la struttura (controllo successivo), per verificare che l'attività di spettacolo o trattenimento venga svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni impartite.

3. La Commissione, inoltre, per quanto riguarda le attrazioni dello spettacolo viaggiante, provvede a:
- a) accertare gli aspetti tecnici di sicurezza e igiene, ai fini dell'iscrizione nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - b) esprimere parere, ai sensi del D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i., ai fini della registrazione e assegnazione del codice identificativo comunale.

Articolo 5 - Fattispecie non soggette a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza

1. Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:



COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO
Ufficio Commercio - SUAP

- a) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con **capienza superiore a 1.300** spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza **superiore a 5.000 spettatori**;
 - b) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.
2. Sono, inoltre esclusi dal campo di attività della Commissione in quanto esclusi dai campi d'applicazione del D.M. 19 agosto 1996 s.m.i. *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”*:
- a) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento o contenimento del pubblico (sedie, tribune, recinzioni, transenne, ecc...) per assistere a **spettacoli e manifestazioni varie occasionali**, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.
In questi casi vanno comunque rispettate le prescrizioni previste dalla regola tecnica D.M. del 19 agosto 1996 e s.m.i. - Titolo IX, che impone la presentazione al Comune della documentazione relativa all'idoneità statica delle strutture allestite e della dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio e, prima dell'inizio dell'evento dichiarazione di corretto montaggio, a firma di tecnico abilitato, delle strutture installate e dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 dell'impianto elettrico allestito, redatta da ditta abilitata e certificazione di reazione al fuoco di materiali;
 - b) luoghi all'aperto ove sono installate sedie per assistere a spettacoli in numero non superiore a 100, sempre che non vengano allestite altre strutture per lo stazionamento del pubblico o strutture per il suo contenimento e a condizione che le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, se installate, siano posizionate in aree non accessibili al pubblico. Le sedie devono essere distribuite come indicato nel Titolo III del D.M.I. 19 agosto 1996 e s.m.i.;
 - c) singole attrazioni dello **spettacolo viaggiante**, (es. gonfiabili) a condizione che non ne vengano installate più di **tre** nella stessa area con presentazione della dichiarazione di idoneità statica, corretto montaggio, conformità degli impianti provvisori previste prima dell'inizio dell'attività;
 - d) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
 - e) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
 - f) **pubblici esercizi** per la somministrazione di alimenti e bevande con capienza ed **afflusso non superiore alle 100 persone**, in cui vengono impiegati strumenti musicali o impianti di diffusione sonora, compreso il karaoke, a condizione che non vengano approntate strutture atte a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, che non si svolga attività di ballo e che l'intrattenimento musicale non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e non preveda la partecipazione di singoli esecutori o complessi musicali di fama tali da attirare gran numero di avventori. Sempre e comunque l'intrattenimento non dovrà avere le connotazioni di pubblico spettacolo.



COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO
Ufficio Commercio - SUAP

- g) pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei quali vengono effettuate iniziative come ad esempio esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, a condizione che sia rispettato quanto previsto nella precedente lettera f);
- h) pubblici esercizi dove sono installati apparecchi da divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
- i) fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o del trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente);
- j) impianti sportivi, palestre, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- k) piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private).

Tutte le elencazioni di cui ai precedenti paragrafi hanno carattere esemplificativo.

Articolo 6 - Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. Per progetti di impianti fissi, nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti anche per una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone è sufficiente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), pur mantenendo la Commissione il potere di controllo ex art. 141 c.1 lett. e) del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940).
2. Il parere, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali che attesta la rispondenza o del locale o dell'impianto alle regola tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Resta obbligo presentare al termine delle operazioni d'installazione e prima dell'inizio dell'attività dichiarazione di corretto montaggio delle strutture nonché dichiarazione di conformità e collaudo tecnico funzionale degli impianti esistenti.
3. Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in nuovi locali l'esame del progetto resta di competenza della Commissione che conserva altresì il potere di indicare altre cautele ritenute necessarie nonché di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni imposte ed effettuare i controlli di cui agli articoli precedenti.
4. Ai fine della capienza deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e/o in piedi autorizzati. Non potrà considerarsi il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate ovvero in spazi all'aperto, aree non delimitate allo stazionamento nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

Articolo 7 - Regime semplificato per gli spettacoli dal vivo

1. Il Decreto Legge 27 Dicembre 2024, n. 201 "Misure urgenti in materia di cultura" all'art. 7, comma 2 dispone che, a partire dal 1° gennaio 2025 è sufficiente presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo



COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO
Ufficio Commercio - SUAP

comprendenti attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo, destinate a un massimo di 2.000 spettatori.

2. La SCIA, presentata al SUAP o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo, sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato.
3. La SCIA deve esplicitare:
 - a) il numero massimo di spettatori;
 - b) il luogo in cui si svolge lo spettacolo;
 - c) l'orario della manifestazione.

La SCIA deve essere corredata da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

Articolo 8 - Composizione e durata in carica

1. La commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è composta:
 - a) dal Sindaco pro tempore o suo delegato che la presiede;
 - b) dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
 - c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal Responsabile dell'Area tecnica LL.PP. o suo delegato;
 - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto in materie elettrotecniche.
2. Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.
3. È facoltà del Presidente aggregare alla Commissione, ove occorra, uno o più esperti in discipline tecniche, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare, come ad esempio da un esperto di acustica o altra disciplina tecnica.
4. Nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui al D.M. 18 marzo 1996 s.m.i. alla Commissione deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del CONI.
5. Su specifica richiesta la Commissione può ospitare un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata professionalità. I pareri dei suddetti non sono vincolanti.
6. La commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

Articolo 9 - Nomina

1. La commissione comunale di vigilanza è nominata con atto del Sindaco, che la presiede.



COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO
Ufficio Commercio - SUAP

2. La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica o di altro componente tecnico aggregato è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine che provvederà con propria procedura selettiva ad individuare la terna dei relativi professionisti iscritti. Tale nomina è efficace dal momento dell'accettazione da parte del professionista.
3. Un dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti nonché per la necessaria verbalizzazione dei lavori.

Articolo 10 - Convocazione

1. La commissione è convocata di norma con avviso scritto, trasmesso nella forma ritenuta idonea in riferimento all'urgenza verificatasi, da inviarsi a cura del segretario, su incarico del Presidente, a tutti i componenti effettivi ed aggregati se previsti. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
2. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario e provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce mediante delega affinché intervenga alla riunione. La delega dovrà essere espressa in forma scritta.
3. L'invito è effettuato di norma quindici giorni prima della data prevista per la riunione, salvi i casi d'urgenza.
4. La data della riunione, di regola, è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.
5. Dalla data di invio dell'ordine del giorno i membri di Commissione possono consultare la documentazione tecnica da trattarsi depositata presso la segreteria.
6. Il Presidente, qualora lo ritenga necessario, può invitare ai lavori della Commissione personale di altri Uffici comunali, al fine di acquisire informazioni/chiarimenti necessari alla formulazione dei pareri sugli interventi sottoposti all'esame.

Articolo 11 - Riunioni

1. Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, nell'avviso di convocazione.
2. Per la validità della Commissione è prevista la presenza di tutti i componenti obbligatori. Le riunioni si svolgono prevalentemente in orario lavorativo settimanale. Le riunioni di Commissione non verranno effettuate nelle giornate festive.
3. L'assenza dei rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in quanto non obbligatori, non inficia la validità della riunione.
4. L'organizzazione dei sopralluoghi è a cura della Segreteria, sentiti i componenti della Commissione stessa.
5. La Commissione, nei casi previsti, può decidere di effettuare sopralluoghi, onde accertare la conformità dei locali di Pubblico Spettacolo/Intrattenimento o dei luoghi e delle strutture allestite in occasione di manifestazioni temporanee, a quanto visionato in sede di Commissione e/o su cui è stato espresso parere. In caso di difformità tra la documentazione presentata e quanto effettivamente rilevato in sede di sopralluogo, la Commissione ai sensi dell'art. 141 c.1 lett. e)



COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO
Ufficio Commercio - SUAP

del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S., suggerirà all'Autorità competente eventuali provvedimenti da adottare.

6. Nel caso di conflitto di interesse, il componente della Commissione ha l'obbligo astenersi dalla partecipazione ai lavori della Commissione, rendendo edotta la Commissione medesima in ordine al presunto conflitto di interessi.
7. Nella seduta della Commissione, sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.

Articolo 12 - Pareri e verbali delle riunioni

1. Il parere della commissione è reso in forma scritta, sottoscritto da tutti i componenti e dal Segretario, per iscritto o in formato digitale, ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori e aggregati, quando convocati, in quanto organo collegiale e comunicato al richiedente.
2. In caso di improvviso impedimento, tempestivamente comunicato, da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda, entro le 24 ore successive alla riunione, a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.
3. Il parere viene sottoscritto da tutti i componenti di Commissione.
4. Delle riunioni è redatto, a cura del segretario, verbale nel quale viene indicato: il luogo della riunione e il nome dei presenti, eventuali rilievi ed osservazioni, tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte.
5. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.
6. Alle riunioni partecipa un Segretario per l'espletamento delle funzioni di competenza il quale è tenuto a sottoscrivere il verbale.
7. Il Segretario della Commissione provvede alla compilazione di apposito registro in cui vengono annotate e numerate cronologicamente le riunioni in sede ed i sopralluoghi effettuati.
8. Il verbale di riunione/sopralluogo, redatto, a cura del Segretario in collaborazione con la Commissione tutta, riporta, oltre il parere di merito, anche:
 - a) il luogo della riunione/sopralluogo;
 - b) l'elenco dei membri della Commissione presenti, l'elenco degli altri intervenuti e l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
 - c) la presenza del richiedente il provvedimento ovvero di un suo eventuale delegato e, qualora assente, la precisazione che lo stesso era stato regolarmente posto a conoscenza della riunione;
 - d) una concisa esposizione delle attività svolte e i rilievi e le osservazioni sul progetto e/o sui locali/luoghi/impianti ispezionati;
 - e) tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione.
9. Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e da tutti i componenti effettivi e aggregati presenti e viene allegato al provvedimento finale trasmesso all'istante.
10. Il verbale è comunicato all'interessato a mezzo PEC o altro mezzo che ne assicuri la ricezione a cura della Segreteria. Quest'ultima invierà altresì copia agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.



COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO
Ufficio Commercio - SUAP

Articolo 13 - Spese di funzionamento

1. Le spese di funzionamento della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. La relativa somma, quale pratica forfettaria relativa al funzionamento e istruttoria pratica, è fissata secondo apposito tariffario con deliberazione di Giunta Comunale e deve essere versata prima dell'effettuazione della prima convocazione.
2. Dovrà inoltre essere versato dal richiedente, se dovuto, l'importo relativo al rilascio di parere espresso dall'A.S.L. e dal Corpo dei Vigili del Fuoco, importo che verrà determinato, in base alle tariffe vigenti, con successiva determinazione del dirigente del settore responsabile dell'istruttoria.
3. Dovranno altresì corrisposte le ulteriori somme richieste da membri tecnici aggregati, se intervenuti, secondo il tariffario.
4. La mancata corresponsione delle somme di cui sopra comporterà la non effettuazione dell'istruttoria dell'istanza.
5. Nessuna somma è dovuta per gli ulteriori controlli successivi al rilascio del parere di agibilità.

Articolo 14 - Richieste di intervento

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in bollo finalizzata all'ottenimento della Licenza di agibilità di cui all'art.80 TULPS, diretta al Sindaco.
2. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune tramite il SUAP:
 - a) almeno 40 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per il parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) almeno 30 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.). In difetto, l'istanza sarà valutata come irricevibile.
 - c) Per il punto b) in caso di comprovata motivata urgenza la tempistica sopra citata può essere ridotta a 20 giorni.
3. Le richieste presentate senza il rispetto delle suddette tempistiche verranno valutate in ordine alla completezza e fattibilità istruttoria anche in ordine alla disponibilità dei membri di commissione e accettate solo a richiesta motivata (urgenza, indifferibilità, etc).
4. Ricevuta l'istanza, la Commissione si riunisce entro i 20 giorni successivi.
5. Le domande dovranno essere corredate della documentazione necessaria, secondo le linee guida emesse dalla Prefettura (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.) e trasmesse attraverso produzione di copia digitale/informatica o cartacea, in un numero di copie sufficienti per la trasmissione della documentazione ai componenti di commissione esterni (VV.FF.-A.T.S. -etc.).
6. È fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriori documenti in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o dell'evento da valutare.
7. La mancata consegna della documentazione o la consegna di documentazione non conforme a giudizio della Commissione comporta la mancata espressione del parere con richiesta di integrazione o regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento.
8. Le spese per le riunioni o i sopralluoghi non sono dovute qualora vi sia organizzazione o titolo diretto ed esclusivo da parte del Comune.



COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO
Ufficio Commercio - SUAP

Articolo 15 - Allestimenti temporanei – verifica condizioni di sicurezza

1. Salvo che la natura dei luoghi in cui vengano installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, senza alcuna modifica, per i quali la commissione comunale ovvero la commissione provinciale, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
2. In tali casi l'organizzatore dell'evento deve allegare alla richiesta idonea dichiarazione a mezzo di atto notorio che attesti l'invariabilità delle condizioni e corredata delle necessarie relazioni, dichiarazioni e certificazioni redatte da tecnico abilitato.

Articolo 16 - Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione

1. Con provvedimento del Presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli, delle presenti disposizioni per il funzionamento della CCVLPS ai sensi dell'art. 141/bis del regolamento T.U.L.P.S. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al Presidente della commissione.
3. Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la Commissione per ratificare l'esito degli accertamenti e trasmette all'autorità competente le risultanze conclusive da approvarsi con apposito verbale.
4. Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene, il Presidente trasmette immediatamente all'autorità competente l'esito dei controlli (art. 141, comma 1, lettera e) del regolamento T.U.L.P.S.) per le determinazioni del caso.
5. La Commissione in sede di sopralluogo può prescrivere nuovi interventi o nuove cautele eventualmente necessari per la conferma dell'idoneità.

Articolo 17 - Settore competente

1. Il settore comunale competente per le attività della Commissione è individuato nell' Ufficio Commercio - SUAP ed ha il compito di curare l'attività amministrativa connessa all'espressione del parere di agibilità. Lo stesso è competente al rilascio o diniego della Licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S.
 - a) conformemente al parere della CCVLPS o CPVLPS per i locali ed impianti soggetti a pareri obbligatori e vincolanti.
 - b) a seguito di relazione tecnica redatta nelle forme previste per Legge per i locali ed impianti non soggetti al parere della Commissione.
2. Nel caso di eventi esclusi dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 s.m.i. nei casi previsti rilascia comunicazione al richiedente di non assoggettabilità dell'evento alla licenza di agibilità ma di rispetto alle prescrizioni di Legge.
3. Il procedimento relativo all'art. 80 T.U.L.P.S. dovrà comunque concludersi nel termine di 60 gg. previsti dal D.P.R. 407/1994



COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO
Ufficio Commercio - SUAP

Articolo 18 - Entrata in vigore – disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e contestualmente sono abrogate tutte le disposizioni precedenti adottate in materia.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di attuazione nonché alle disposizioni sul procedimento amministrativo e alle norme tecniche previste dal D.M. 19 agosto 1996 “*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*” e dal D.M. 18 marzo 1996 “*Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi*” e s.m.i. nonché delle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti